

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare » (184), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 500, 503, 506
BONAZZI (PCI) 503, 504, 505 e *passim*
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze 500, 505
RICCI (DC), relatore alla Commissione . 504, 505
SANTALCO (DC) 503, 504, 505
SCEVAROLLI (PSI) 506

« Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative » (1488)

« Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali » (1520), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 506, 508, 509 e *passim*
BERLANDA (DC) 509
BONAZZI (PCI) 508, 508
LAI (DC) 512
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze 509
ORIANA (DC) 511
SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione 506, 508, 509
TOLOMELLI (PCI) 511

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri » (1713)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . 500
BONAZZI (PCI) 500
RICCI (DC) 500

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri » (1713)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri », del quale sono io stesso relatore.

Non credo che il presente disegno di legge abbia bisogno di presentazione; riguarda il nostro carissimo collega da poco scomparso e del quale abbiamo parlato in Assemblea del Senato ricordandone la figura. Il provvedimento prevede che lo Stato assuma a proprio carico le spese per i funerali e il trasporto della salma di Ferruccio Parri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I. Ci associamo alle sue parole.

R I C C I. Anch'io mi associo.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri, per il trasporto e la tumulazione della salma.

E approvato.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 del

lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

* * *

« Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare » (184), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare », di iniziativa dei senatori Romei ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 22 luglio 1981. Ricordo che in quella occasione il sottosegretario Moro assicurò che il Governo avrebbe riconsiderato entro breve tempo i problemi sollevati nel corso della discussione generale relativamente alla gestione dei beni di competenza della Direzione generale del demanio. Possiamo riprendere oggi l'argomento, avendo il Governo predisposto un nuovo testo che dovrebbe risolvere i problemi ai quali ho fatto cenno.

M O R O, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come si ricorderà nella precedente seduta il Governo, anche su segnalazione della Direzione generale del demanio, aveva espresso parere contrario al disegno di legge. A seguito degli impegni qui presi e in considerazione dell'unanime volontà espres-

6^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1982)

sa dalle parti politiche, ha cercato di predisporre alcune modifiche che rendano agibile l'iter successivo del provvedimento.

I dissensi allora illustrati venivano motivati col fatto che era allo studio, da parte di un'apposita commissione interministeriale, la predisposizione di uno schema normativo che intendeva disciplinare tutta la materia dell'abusivismo edilizio perpetrato ai danni del suolo dello Stato in data anteriore all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la cosiddetta legge Bucalossi. Con questo il Governo non intendeva sottovalutare la rilevanza sia sociale che economica di questo problema, al quale l'iniziativa al nostro esame tenta di dire una soluzione, ma cercava di evitare che il fenomeno, che ha notevole rilevanza su tutto il territorio nazionale, venisse fronteggiato con provvedimenti isolati e settoriali. Peraltro si è rilevato che la normativa in corso di predisposizione richiedeva tempi piuttosto lunghi per una definitiva messa a punto, perchè si sta provvedendo a introdurre modifiche piuttosto corpose nel sistema vigente, principalmente nel codice della navigazione, con un concerto che coinvolge il Ministero della marina mercantile e quello dei lavori pubblici. In considerazione di queste premesse, e avuto riguardo all'impegno preso a suo tempo dal Governo, è stato ripreso in esame questo disegno di legge e, tenendo sempre a base il testo presentato dal senatore Romei, ci si è orientati ad una favorevole soluzione del problema, di concerto con la Direzione del demanio, usando, nella presentazione di alcuni emendamenti, i criteri informativi del nuovo testo legislativo che dovrà poi regolamentare tutta la materia dell'abusivismo sui suoli demaniali. È quindi un'anticipazione di quanto potrebbe essere configurato in un successivo provvedimento di carattere generale. Naturalmente il Governo condiziona l'accoglimento del disegno di legge nella sede deliberante all'approvazione da parte della Commissione degli emendamenti predisposti dal Governo stesso.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 1 ed è sostitutivo del primo e del secondo comma. Esso recita:

« In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge ».

Con questo testo vengono maggiormente specificate e leggermente ridotte le aree da cedere poichè si fa riferimento a confini certi e precisi e poichè l'amministrazione non è disposta alla cessione di aree che non siano interessate da costruzioni abusive. Devo precisare che a questa formulazione si è giunti d'accordo con la Direzione del demanio e con il comune di Praia a Mare, sentito anche il senatore Romei.

Il successivo emendamento riguarda l'articolo 2, di cui si propone il seguente nuovo testo:

« Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ed approvato dalla Intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;

b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Con questa formulazione si determinano nuovi prezzi, più elevati di quelli stabiliti nel precedente articolo 2. Si è voluto fare un duplice trattamento: anzitutto la determinazione del prezzo relativo alle aree edi-

ficcate e per le quali si è stabilito il criterio del doppio del valore in comune commercio del suolo, mentre per le aree non edificate rimangono i principi stabiliti dalla legge n. 865 del 1971. Questa soluzione consente all'ufficio tecnico erariale di stabilire delle valutazioni, ed è l'unico ufficio veramente competente a condurre una simile valutazione; nei contatti avuti in un primo tempo con l'amministrazione comunale erano stati richiesti altri criteri, ma lo stato attuale della legislazione non consente l'intervento di altri criteri.

Per quanto concerne l'articolo 3, si propone di sostituire il n. 1) con il seguente: « 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1° dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico; ».

Si è fatto riferimento alla data del 1° dicembre 1981 per evitare ulteriori abitazioni e costruzioni abusive nelle more della entrata in vigore della nuova disciplina. Inoltre, nella modifica proposta viene richiesta la conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico, onde evitare la vendita a privati solo per le costruzioni che non siano in regola con le suddette prescrizioni.

Il Governo propone quindi di sostituire, al n. 3), le parole: « con vincolo assoluto di inalienabilità » con le altre: « con vincolo di inalienabilità per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita ». Si è soppresso il vincolo assoluto di inalienabilità per rendere la disciplina aderente ai principi civilistici in materia di proprietà.

Al n. 4) si propone di aggiungere, in fine, le parole: « nonchè in ordine alle pretese dei terzi costruttori ». Ciò per garantire l'amministrazione nel caso in cui l'attuale occupante non sia stato anche il costruttore dell'opera, e per deliberare l'amministrazione stessa da eventuali questioni di contenzioso.

Il Governo propone ancora di sostituire il n. 5) con il seguente: « 5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennità e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:

a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi già stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;

c) per il periodo dal 1° gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verrà stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2. ».

Sempre all'articolo 3 si propone infine di aggiungere il seguente comma: « L'indempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita ».

Le varie date che disciplinano la regolamentazione delle contropartite monetarie erano già state determinate dall'amministrazione per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1977, cioè fino all'entrata in vigore della legge Bucalossi. Per il periodo successivo si è fatto riferimento al prezzo che viene determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 2. Quindi, l'articolo 2 costituisce la parte innovativa per il periodo che va dal 1° gennaio 1978 fino al 1981.

Dopo l'articolo 3, il Governo propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 e delle somme di cui al numero 5) dell'articolo 3. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

Al pagamento delle rate relative alle indennità ed ai canoni arretrati sono tenuti

6^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1982)

in solido con il comune gli occupanti ed i concessionari dei singoli lotti di terreno ».

Questo articolo ha lo scopo di facilitare il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 delle somme di cui al n. 5) dell'articolo 3. È stata concessa, quindi, una notevole rateazione e del prezzo di vendita e dell'indennità di canoni arretrati, con l'applicazione, per gli interessi maturati, del tasso del 12 per cento, previsto per il ritardato pagamento dell'imposta. In sostanza viene applicata una disciplina simile a quella relativa alle imposte. Poi, con l'ultimo comma viene prevista la solidarietà degli occupanti e dei concessionari con il comune per il pagamento delle rate relative all'indennità ed ai canoni arretrati. Ciò, a maggior garanzia del reddito erariale che l'amministrazione si è voluta assicurare.

Con l'aggiunta del suddetto articolo si propone la soppressione dell'articolo 4, considerando già superate le modalità previste.

Per quanto concerne l'articolo 5, si propone di sostituire le parole: « trenta anni » con le altre: « venti anni ». Ciò per armonizzare la norma con quella prevista dal codice civile in materia di usucapione. Il Governo propone inoltre di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 5. Quindi si è cercato di eliminare la possibilità di permuta in conseguenza del divieto di alienazione.

Con questi emendamenti il Governo intende considerare risolto il problema in modo corretto e forse anticipatorio rispetto a quella che dovrebbe essere la normativa per la sanatoria di abusivismi edilizi. Pertanto, raccomanda l'approvazione del testo così come è stato proposto.

B O N A Z Z I . Mi sembra, signor Presidente, che non siamo in grado ora di procedere all'esame degli articoli perchè ci è stato presentato un nuovo testo, per certi aspetti apprezzabile, che — ci si dice — rappresenta una anticipazione degli orientamenti maturati in materia di abusivismo su aree demaniali. Non escludo che si possa accettare il testo proposto dal Governo; tut-

tavia, penso che sia necessario approfondire gli emendamenti che ci vengono proposti e sentire anche il parere della 8^a Commissione, tanto più se i criteri cui si ispirano gli emendamenti stessi costituiscono una anticipazione degli orientamenti che stanno maturando su questa materia in quella Commissione e quindi possono rappresentare un precedente che influirà sulle decisioni successive.

In questo senso credo che tutti i colleghi abbiano interesse a sentire il parere della 8^a Commissione. Peraltro, ci viene proposto un nuovo testo che si riferisce ad una situazione specifica; quindi è necessario un minimo di tempo a disposizione per verificare, con una approfondita conoscenza della situazione che in questo momento non possiamo avere, quali potranno essere le conseguenze di ordine pratico in relazione al caso concreto di Praia a Mare che costituisce uno dei fenomeni più clamorosi di abusivismo. Occorre valutare meglio quali potranno essere gli effetti sugli interessi generali che una soluzione come questa comporterà.

P R E S I D E N T E . Lei chiede un rinvio per effettuare gli approfondimenti necessari e per sentire il parere dell'8^a Commissione. Ora, questo parere non è indispensabile perchè l'8^a Commissione l'ha già dato, e noi siamo obbligati a sentire il parere della 1^a Commissione e della 5^a sugli emendamenti. Quindi si tratterebbe semmai di una iniziativa che questa Commissione dovrebbe assumere nel senso di far sottoporre il testo proposto dal Governo all'8^a Commissione.

In ogni caso, se la Commissione ritiene utile chiedere il parere dell'8^a Commissione, il Regolamento prevede che potrà farlo tramite il Presidente del Senato.

S A N T A L C O . In origine era previsto il parere dell'8^a Commissione.

P R E S I D E N T E . Era previsto e l'8^a Commissione ha esaminato il disegno di legge. Oggi vengono proposte delle modifi-

6ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1982)

che, che tuttavia sono solo di carattere formale.

B O N A Z Z I . Non sono di carattere formale, perchè in base a queste modifiche cambiano i prezzi e molte altre cose.

S A N T A L C O . Per quanto concerne i prezzi, l'8ª Commissione non ha competenza. Pertanto, io sono contrario a questa ulteriore richiesta di parere.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Innanzitutto vorrei precisare che gli emendamenti proposti dal Governo — a parte le dichiarazioni fatte dal Governo stesso, nel senso che la impostazione è nella linea di un probabile disegno di legge organico per l'esame di tutte le situazioni di carattere demaniale o di rapporti tra demanio marittimo e patrimonio dello Stato, e così via — non stravolgono il disegno di legge, al contrario lo migliorano.

Essi, cioè, apportano modifiche che non sono certo peggiorative per l'amministrazione del comune, ma migliorative, mentre comportano un aggravio maggiore per gli occupanti. I beni attribuiti alla disponibilità dell'amministrazione per la destinazione a parchi, aree e servizi sociali, continuerebbero ad essere regolati dalla legge del 1971.

Quindi, dal punto di vista dei prezzi di acquisto, l'unica modifica consisterebbe nel fatto che il prezzo dei suoli occupati da costruzioni, anzichè aumentare di un ventesimo, aumenterebbe del cinquanta per cento. Ciò dovrebbe in ogni caso tranquillizzare l'amministrazione finanziaria per la parte relativa all'entrata, che diverrebbe maggiore rispetto a quella prevista dal testo originario: pertanto, se era stato dato parere favorevole su un importo inferiore, non vedo come non lo si potrebbe dare su un importo superiore. In tal modo non riceverebbe danni l'amministrazione di Praia a Mare e non si stravolgerebbe il fine del disegno di legge, che era quello di regolarizzare una situazione obiettivamente esistente: come mi sono sforzato di dimostrare, infatti, ripetutamente, non si tratta che di un ampliamento dell'abitato, necessitato dalla

circostanza che il comune era stretto tra la ferrovia e l'abitato attuale, essendo state le uniche aree disponibili in un certo rione occupate, da tempo immemorabile, da insediamenti industriali, i primi sperimentati in Calabria (il complesso Rivetti, ecc.). Del resto è noto che un bene demaniale, per essere posto in vendita, deve prima passare al patrimonio disponibile dello Stato, essendo, fin quando appartiene al demanio, indisponibile. Quindi, con gli emendamenti, il disegno di legge viene migliorato anche da questo punto di vista.

Ora il provvedimento prevede l'alienazione di 568.000 metri quadrati, cioè di 56 ettari e mezzo, rispetto alla precedente disponibilità del demanio per 170.000 metri quadrati, cioè 17 ettari e qualcosa, e si è raggiunto un compromesso obiettivo su una delimitazione più precisa. Si riduce anche l'area complessiva originaria che prima si voleva vendere, quindi mi sembra che non vi siano problemi.

Devo dire, con tutto il rispetto per il collega Bonazzi, che mi pare egli abbia fin dall'inizio espresso una contrarietà che era del Partito comunista.

S A N T A L C O . Strano, perchè il provvedimento era sostenuto proprio dalla amministrazione comunale di Praia a Mare, che è appunto comunista.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Probabilmente ha giocato l'influenza di un certo giornale in cui si parlava di « iniziativa turistica Calabria-Mare », cioè di una grossa speculazione privata su un bene demaniale. Io ho potuto accertare invece che quel complesso sorge fuori di ogni area demaniale: ebbi anzi occasione, in una situazione amministrativa mutata, e cioè di sinistra, di verificare (lo ricordo non per polemica ma su un piano obiettivo) che il direttore dei lavori del complesso « Calabria-Mare » era il vice sindaco; vice sindaco che, guarda caso (ma non è colpa mia, nè di nessun altro), era di parte comunista. Questo solo per testimoniare un qualcosa che possa costituire un ulteriore contributo alla eliminazione dei sospetti suscitati

con la campagna contro il suddetto complesso, che non ha nulla a che fare, ripeto, col demanio marittimo e non rappresenta quindi una speculazione sullo stesso.

Ritengo pertanto che non vi sia proprio ragione per chiedere nuovi pareri, essendo semmai previsto un maggiore aggravio, come dicevo dianzi, per gli occupanti e quindi un vantaggio per l'erario. La situazione è ormai talmente maturata che o diciamo di volerla affrontare in senso negativo o decidiamo di risolverla positivamente. Se decidiamo per il rinvio, rinviando pure, ma per altre ragioni.

B O N A Z Z I . Il senatore Ricci mi costringe a ripetere cose già dette e ridette. Se il provvedimento non è andato in porto è solo perchè il Governo non aveva sciolto fino ad oggi la riserva, essendo contrario in particolare il Ministero della marina mercantile. Oggi la riserva è stata sciolta tanto di sorpresa che non ho neanche portato con me il fascicolo contenente una lettera in cui si manifestava appunto la suddetta contrarietà alla cessione al comune di Praia a Mare del compendio demaniale in questione: contrarietà che rappresenta appunto il motivo per il quale il disegno di legge non è andato avanti. E non si capisce, del resto, come una nostra opposizione avrebbe potuto impedire alla maggioranza, in quindici anni, di approvare un disegno di legge così limitato. La nostra posizione è stata chiara, ritenendo noi che questa, come altre situazioni, dovesse essere risolta tenendo conto degli interessi generali e con il conforto di opinioni uniformi, anche perchè situazioni del genere si riproducono in tante altre parti d'Italia. Ricordo il caso di Chioggia...

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Chioggia, Margherita di Savoia, l'Isola Sacra di Fiumicino, Vibo Valentia...

B O N A Z Z I . Comunque, specialmente il problema di Praia a Mare, riguardando gran parte di quella cittadina, deve essere risolto.

Ci siamo anche studiati di trovare le formule che avrebbero potuto rispondere all'esigenza di tutelare le legittime aspettative, più che gli interessi, di centinaia di famiglie insediatesi nel corso degli anni in quella zona, oltre naturalmente agli interessi generali. Quindi, ripeto, se il provvedimento non ha ancora concluso il suo *iter* ciò è dovuto al fatto che il Governo, fino ad oggi, non aveva ritenuto opportuno sciogliere la sua riserva.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. C'era stato, per la verità, soprattutto l'impegno a lavorare, che il Governo ha mantenuto.

B O N A Z Z I . Certo. Comunque oggi mi sembra una prevaricazione il fatto che il rappresentante del Governo si presenti con una soluzione, alla quale si pensava da quindici anni, senza neanche consegnarci tutti i documenti; mentre non sarebbe certo cosa di poco conto sapere quali aree siano interessate e quali non lo siano. Essendosi oggi proposta una nuova soluzione, cioè, non abbiamo neanche il tempo di valutarla in rapporto ad una realtà, che qualcuno conoscerà meglio di noi ma che sicuramente non è nota a tutti nei suoi aspetti particolari, qual è quella di Praia a Mare.

S A N T A L C O . Se non sbaglio, è la terza volta che se ne parla, in questa sede.

B O N A Z Z I . Esistono decine e decine di provvedimenti il cui significato dobbiamo approfondire perchè non conosciamo bene le situazioni. Questo può farci sospettare che voi riteniate preferibile non approfondirle: non si capisce infatti per quale motivo, di fronte ad una nuova proposta, non sia possibile ottenere una breve dilazione.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordarle che per argomenti molto più complessi ed importanti si approvano emendamenti presentati al momento, anche in Aula. In questo caso, dopo aver discusso e ridiscusso la proposta, non dovrebbe

poi essere tanto difficile giungere alla conclusione. Ma temo che, se oggi ci chiedete una settimana, in seguito ce ne chiederete un'altra.

BONAZZI. Valuteremo questo comportamento.

SCEVAROLLI. Dal dibattito sono emersi elementi di opportunità o meno circa la richiesta di un nuovo parere all'8^a Commissione: ora ci sembra, francamente, di dover concordare col relatore, sembrandoci non esistere tale opportunità, mentre, per quanto riguarda il rinvio, mi permetto di invitare il senatore Ricci a voler considerare lo spirito con il quale tale esigenza viene prospettata; spirito che condividiamo, sentendo noi la stessa necessità.

PRESIDENTE. Mi sembra allora di poter concludere che la posizione prevalente, per quanto riguarda la richiesta di nuovo parere all'8^a Commissione, sia quella della non necessarietà del parere stesso. Per il rinvio della discussione, invece, la maggioranza della Commissione sembra non avere obiezioni.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative » (1488)

« Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali » (1520), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta di immobili statali in uso ad amministrazioni governative » e « Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni

immobili demaniali », d'iniziativa dei senatori Tolomelli, Bacicchi, Benedetti, Bertone, Boldrini, Bonazzi, De Sabbata, Flamigni, Gatti, Margotto, Pecchioli, Pinna e Pollastrelli.

Secondo quanto convenuto il 29 luglio dello scorso anno, i due disegni di legge, vertenti sulla stessa materia, verranno discussi congiuntamente.

Prego il senatore Scevarolli di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

SCEVAROLLI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'obiettivo che si pone il disegno di legge governativo è quello di rimuovere le cause che impediscono l'applicazione delle norme previste dal regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, al fine di adeguare la norma alla mutata situazione economica e al tempo stesso salvaguardare lo spirito iniziale della legge che ci si propone di rivedere.

Rimane infatti sostanzialmente valido il principio di favorire il fisiologico rinnovamento del patrimonio immobiliare dello Stato, evitando complesse procedure per quelle operazioni che si sostanziano nel mantenimento dello *stock* di beni di cui lo Stato è titolare.

Questa opportunità economica, purtroppo, con il progressivo innalzarsi dei prezzi degli immobili, che soprattutto in questi ultimi anni hanno toccato cifre sempre più considerevoli, si è resa di fatto non praticabile a causa della inidoneità delle norme in vigore a realizzare congrue operazioni di permuta.

Le avanzate tecnologie di costruzione e, di conseguenza, i sempre maggiori costi determinano delle differenze di valore notevoli tra vecchi e nuovi immobili, al punto di rendere del tutto utopistica (a meno di drastiche riduzioni della consistenza immobiliare esistente) la possibilità di stipulare contratti di permuta a costo zero da parte dello Stato.

In alternativa a questo strumento, e in presenza di un crescente fabbisogno di immobili ad uso pubblico, non vi è quindi che il degrado di quella parte del patrimonio

esistente non sostituibile con i mezzi ordinari, o il ricorso a spese e provvedimenti straordinari per acquisire da privati — in locazione o in proprietà — nuovi stabili da adibire agli usi propri dello Stato.

La legge 473, infatti, ha avuto, ed ha sempre più, scarsa applicazione a causa dei vincoli posti dalla permuta: si presuppone il maggior valore dell'immobile ceduto dallo Stato rispetto a quello acquisito.

Si è così ritenuto che condizioni realistiche per rendere operanti le previste procedure ordinarie di permuta debbano prevedere la fissazione di un ragionevole margine di oscillazione, in più o in meno, tra il prezzo degli immobili individuati come oggetto del contratto di permuta. Tale oscillazione, se dimensionata nell'ordine di un massimo del 50 per cento del prezzo dell'immobile avente maggior valore, renderà effettivamente raggiungibile lo scopo di perseguire una politica di mantenimento nel tempo del valore patrimoniale complessivo dei beni dello Stato e consentirà, obiettivamente, di perfezionare contratti che la pubblica amministrazione attualmente non può neppure teoricamente istruire.

Naturalmente, la revisione delle condizioni essenziali di stipula dei contratti, proposta nei termini ora descritti, richiede anche una riconsiderazione parziale delle procedure al fine di garantire il funzionamento corretto dei meccanismi e degli organi preposti a questa delicata funzione.

Per queste ragioni, con l'articolo 4 e seguenti vengono ridefinite alcune importanti disposizioni. Esse riguardano innanzitutto la non ammissibilità della clausola di revisione prezzi al corrispettivo dell'appalto-concorso e sono inoltre previsti pareri di conformità di una commissione rappresentativa degli interessi delle amministrazioni maggiormente competenti in materia di patrimonio dello Stato.

Vi sono anche norme di garanzia per lo Stato in caso di controversie e vengono regolati i rapporti connessi con le implicazioni fiscali dovute alla stipula dei contratti stessi.

In particolare, l'articolo 1 ribadisce la normativa prevista nella vecchia legge, esten-

dendo le fattispecie oggetto di permuta anche ad immobili da costruire su aree demaniali purchè la destinazione di questi sia ad uso pubblico.

Con l'articolo 2 è sancita la responsabilità dell'ufficio tecnico erariale ad effettuare la stima degli immobili oggetto di permuta, ma avvalendosi anche di organi rappresentativi dell'amministrazione che dovrà usufruirne, in modo da poter consentire una più specifica valutazione, anche in relazione alla loro destinazione, dei beni che debbono essere acquisiti.

L'articolo 3 è quello che istituisce il margine entro cui debbono rientrare le differenze di prezzo dei beni scambiati, margine che appunto è stato definito nel 50 per cento del valore massimo e che risulta quindi solvibile attraverso conguaglio.

La opportunità che venga rigidamente fissato questo limite è dettata dall'obbligo di prevenire eventuali compravendite camuffate dietro permuta apparenti. Non solo: questo limite serve anche per evitare esborsi eccessivamente elevati con procedure semplificate.

Con la stessa norma si è provveduto a regolare anche la destinazione contabile delle sopravvenienze attive conseguenti alle operazioni di permuta, riassegnando all'amministrazione che aveva in godimento il bene ceduto le disponibilità realizzate.

L'articolo 4 prevede che per ogni immobile da costruire valga la normativa in materia di esecuzione di opere pubbliche con competenze dirette da parte dell'ufficio tecnico erariale in materia di modalità, termini e progetti relativi ad opere da costruire.

La revisione prezzi, inoltre, viene espressamente vietata per la considerazione che, trattandosi di permuta, all'ammontare del valore di uno degli immobili si genera automaticamente una lievitazione del prezzo anche dell'altro.

Per l'emissione del parere vincolante per la definizione del contratto è stata prevista, con l'articolo 5, una apposita Commissione, mentre l'articolo 6 riafferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici a decidere sulle controversie tra direttori dei lavori e appaltatori.

L'articolo 7 consente, nel caso di contratti che lo Stato deve stipulare con regioni o enti locali, il ricorso alla trattativa privata.

L'articolo 8 ripropone una norma già contenuta nell'articolo 8 della legge 473.

Con l'articolo 9 si è voluta dare anche un'eventuale forma di copertura finanziaria alle operazioni di permuta stipulabili con gli enti locali attraverso la autorizzazione al ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri a mio avviso persegue le medesime finalità, ad eccezione dell'obiettivo generale del decreto-legge n. 2000 del 1923 (che tende a permutare beni immobili divenuti inadeguati alle esigenze delle amministrazioni statali con lo scopo di mantenere nel tempo lo *stock* dei beni statali).

Esso infatti prevede il trasferimento di uso dietro il pagamento di un corrispettivo, e ciò comporta un conseguente impoverimento della consistenza immobiliare esistente.

L'articolo 1 prevede che entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge il Ministro delle finanze, di intesa con le amministrazioni interessate, rediga l'elenco dei beni immobili demaniali non più idonei al perseguimento dei fini di istituto, nonchè dei beni immobili che intende alienare; prevede inoltre che l'elenco dovrà essere aggiornato a norma di legge il 31 dicembre di ogni anno.

Le norme successive prevedono, tra l'altro, la possibilità di accesso delle regioni ai mutui della Cassa depositi e prestiti per le operazioni di compravendita contemplate dal disegno di legge stesso, e il diritto di prelazione dei comuni nel caso di cessione dei beni destinabili ad edilizia privata.

Molte perplessità sussistono per quanto concerne le complesse procedure che vengono prefigurate per il trasferimento d'uso dei beni immobili demaniali.

Positiva risulta, viceversa, la considerazione riservata agli enti locali e, in particolare, la disposizione secondo la quale i comuni e le provincie avrebbero diritto di prelazione per l'acquisto di beni immobili. Ciò essenzialmente per il ruolo che gli stessi co-

muni rivestono nell'ambito dell'assetto urbanistico.

Nel suo insieme, il testo governativo appare agile e di facile applicazione, oltre che obiettivamente opportuno per l'esercizio delle funzioni proprie dello Stato. Pertanto il relatore propone che si prenda come testo base quello governativo, eventualmente trasferendo in quest'ultimo elementi migliorativi che sarà possibile cogliere dalla proposta comunista.

Le Commissioni interessate hanno espresso, per quanto di loro competenza, parere favorevole. La Commissione difesa ha condizionato il proprio parere, peraltro molto articolato, all'accoglimento di vari emendamenti, nel merito dei quali il relatore dichiara la propria disponibilità, anche sulla base dell'orientamento che in proposito il Governo vorrà esprimere.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Scevarolli per la sua ampia relazione.

B O N A Z Z I . Onorevole Presidente, a nome del Gruppo comunista dichiaro di rimettermi alla relazione svolta dal senatore Scevarolli sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Tolomelli, nonchè alla stessa relazione che introduce il testo di tale provvedimento.

Prima di proseguire i nostri lavori, tuttavia, mi domando se non sia opportuno pensare all'istituzione di una Sottocommissione per un esame degli articoli dei due disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Per l'economia dei nostri lavori ritengo sarebbe invece preferibile la presentazione, da parte del Gruppo comunista, di emendamenti al testo del Governo; non vorrei infatti che una discussione comparativa dei due testi si dimostrasse poco fruttuosa.

B O N A Z Z I . A noi sembra che la nomina di un comitato ristretto sia opportuna.

S C E V A R O L L I , relatore alla Commissione. La mia proposta, come ho detto, è di assumere il testo del Governo come

6^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1982)

testo base per la discussione; naturalmente nessuno ci impedisce di accogliere il contributo del disegno di legge presentato dal Gruppo comunista. Per quanto riguarda il comitato ristretto, mi rimetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Non vorrei che nel comitato ristretto si sviluppasse una dialettica come è avvenuto per il disegno di legge sui petroli; in quell'occasione il comitato ristretto ha lavorato per mesi e mesi, ma alla fine non ha prodotto niente.

BONAZZI. Questo non vuol dir niente: in tutte le Commissioni ci sono comitati ristretti fruttuosi e comitati ristretti non fruttuosi!

PRESIDENTE. Però è anche vero che da qualche tempo in qua non è che i comitati ristretti abbiano dato risultati fruttuosi, a meno che non si tratti di materia essenzialmente tecnica. Non voglio assolutamente impedire la formazione di un comitato ristretto, ma mi sembrerebbe più opportuna, al momento, l'elaborazione di emendamenti.

BERLANDA. Se si ritiene sufficiente il testo del Governo per procedere, perchè fare altri lavori?

PRESIDENTE. Se il relatore dice che è opportuno ricorrere alla formazione di un comitato ristretto perchè in quella sede la discussione potrà essere più ampia e approfondita, la Presidenza non può che prenderne atto.

BONAZZI. Probabilmente in quella sede, oltre che lavorare in modo più libero, potremo avere la possibilità di alcune consultazioni con i comuni, perchè tutti i comuni italiani sono interessati alla materia.

SCEVAROLI, relatore alla Commissione. Mi sia consentito dire che tutti qui conosciamo il disegno di legge d'iniziativa dei colleghi comunisti, ma è soltanto da un loro puntuale pronunciamento che io

stesso e tutti noi commissari potremo riconoscere l'utilità di un comitato ristretto. Se le loro modifiche si limitassero a quell'ambito cui mi sono permesso di accennare, allora probabilmente non sarebbe necessario ricorrere al lavoro di un comitato ristretto. Però un minimo di discussione generale a questo punto sarebbe utile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Riprendo la parola per dire che riteniamo il nostro testo una soluzione più accettabile nel suo complesso; in ogni caso, trattandosi di una normativa di carattere generale che investe tante realtà, riteniamo che sia molto utile per la Commissione avere qualche consultazione, che si potrebbe fare più opportunamente in sede di comitato ristretto, prima di tutto con le associazioni che rappresentano i comuni. Insomma, vorremmo che fra il testo presentato dal Governo e il nostro si facesse un confronto non di piccoli stralci, ma complessivo, per tentare di giungere ad una soluzione comune. Questo è il nostro punto di vista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MORO, sottosegretario di Stato per le finanze. È ovvio che il Governo, avendo presentato una sua proposta, la difende. Dall'esame del disegno di legge comunista si possono fare alcuni rilievi — alcuni già ne ha fatti il relatore — soprattutto perchè il disegno di legge n. 1520 ha pretese di maggior globalità, in quanto la logica che l'informa non è tanto quella del potenziamento del patrimonio dello Stato, quanto la dismissione dello stesso patrimonio a condizioni vantaggiose per gli enti pubblici, soprattutto per i comuni (e lascia soltanto uno spazio residuale per i privati). Ma poichè questo disegno di legge urta in modo abbastanza stridente con alcune disposizioni che regolano la contabilità generale dello Stato, le perplessità del Governo sono piuttosto notevoli. È mia opi-

nione che il testo del Governo possa essere emendato con alcuni contributi di carattere migliorativo provenienti dal disegno di legge n. 1520. Temo tuttavia il confronto tra le due proposte, perchè un accorpamento di esse può portare ad uno stravolgimento, di cui faccio alcuni esempi.

L'elenco che viene proposto all'articolo 1 è eccessivamente rigido ed inoltre non tiene conto di esigenze di tipo governativo per il fatto che queste rispondono ad interessi collettivi più generali, che sono molteplici e mutevoli, e quindi può darsi che prima ancora della scadenza annuale si formi l'esigenza della dismissione di alcuni beni, come può accadere che beni non più utilizzati da una determinata amministrazione possano trovare in seguito riutilizzazione presso altre amministrazioni, oppure possano servire per altri usi dell'amministrazione statale. La riduzione quindi del diritto di proprietà da parte dello Stato si potrebbe tramutare in un danno, non potendo più avere la libera disponibilità di questi immobili.

Un aspetto che è invece positivo, a parere del Governo, è quello delle permutate a favore degli enti locali, che penso possa trovare giusto accoglimento. Qui però c'è l'osservanza delle vigenti norme che prevedono il limite dei 500 milioni, e le disposizioni introdotte dal disegno di legge d'iniziativa comunista creano una differenza tra il prezzo di mercato e le valutazioni che regolano l'indenizzo degli espropri, che sono state dichiarate incostituzionali: quindi sorge anche un problema di carattere costituzionale che andrebbe maggiormente esaminato e approfondito. C'è poi il problema dei prezzi puramente convenzionali che vengono determinati o indicati in questo disegno di legge, contrariamente al parere dell'amministrazione dello Stato; ci sono riferimenti ad ostacoli di legge precedenti, in ordine alle quali il Governo non ritiene di mutare alcune disposizioni di legge riguardanti la contabilità dello Stato, pur rendendosi conto che è necessario intervenire per colmare alcune lacune ed inconvenienti relativamente alla materia delle permutate.

Un altro rilievo, forse quello di maggiore consistenza, è relativo al tentativo di abro-

gare l'articolo 8 del già citato regio decreto-legge n. 2000 del 1923, che riguarda non solo le permutate con gli enti locali e pubblici, ma anche con i privati, per cui verrebbe a mancare il testo legislativo che disciplina le permutate con i privati.

Come ultima considerazione è opportuno, a parere del Governo, che permanga per lo Stato la possibilità di effettuare liberamente le permutate con i privati, perchè se esse fossero consentite soltanto agli enti locali potrebbero effettuarsi unicamente nel caso in cui entrambi gli immobili da permutare si trovino nello stesso ambito territoriale locale con la conseguenza della impossibilità, da parte dello Stato, di acquisire beni territorialmente distanti da quelli che s'intendono cedere: il principio della generalità dei problemi che lo Stato deve avere « sott'occhio » e quindi non limitatamente nell'ambito territoriale locale.

Poi vi è tutta una problematica che non vorrei trattare per economia di tempo (per la quale il relatore si è dimostrato disponibile mentre il Governo avrebbe qualcosa da dire) che riguarda l'aspetto fiscale del provvedimento comunista, che all'articolo 7 prevede esenzioni da gravami fiscali di ogni tipo per il trasferimento di immobili demaniali a favore degli enti pubblici territoriali. A questo riguardo, a parte alcune norme che potrebbero essere anche riesaminate con nuovi provvedimenti fiscali in corso (come ad esempio il decreto Formica che potrebbe trovare nel corso del suo *iter* emendamenti che riguardano questa materia), se la normativa proposta fosse approvata si costituirebbe una deroga a quella vigente perchè, in forza del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 634, i trasferimenti fatti a favore degli enti pubblici (Stato, provincia, regione e comune) sono assoggettati all'imposta del registro, aspetto non certamente secondario. Lo stesso discorso vale per le altre esenzioni prefigurate che sono in contrasto con alcuni principi della riforma tributaria, come l'imposta di bollo e sui trasferimenti d'immobili che hanno come contraenti gli enti pubblici. Vi è tutta una normativa di carattere fiscale per la quale forse è opportuno l'approfondi-

6ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (3 marzo 1982)

mento richiesto ma ai fini, più che di un accorpamento, di alcune modifiche tramite emendamenti del testo base, che dovrebbe essere quello governativo. L'orientamento del Governo, pertanto, è sfavorevole all'ulteriore corso del disegno di legge n. 1520, ma è disponibile ad acquisire emendamenti da inserire nel disegno di legge n. 1488.

P R E S I D E N T E . Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta del senatore Bonazzi di procedere alla costituzione di una Sottocommissione per l'esame degli articoli dei due disegni di legge.

T O L O M E L L I . Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, non so come sia avvenuto, ma di fatto sono stato informato solo un quarto d'ora fa, mentre ero in Commissione difesa e in via informale, che probabilmente questa mattina si sarebbe parlato dei progetti di legge n. 1488 e n. 1520. Mi si consenta di dire, sulla base di quello che ho sentito nel corso di questo scorcio di discussione sul disegno di legge n. 1488, alcune cose. Il disegno di legge del Governo avrà una scarsa operatività se non verrà integrato dal disegno di legge n. 1520 che tende a coinvolgere nelle operazioni di permuta gli enti locali, da cui dipende l'attuazione della legge in discussione. Il mio Gruppo parte dalla considerazione che i due progetti di legge non sono fondamentalmente divergenti, ma prevalentemente convergenti; questa per lo meno è la valutazione che noi diamo. Questo perchè il progetto di legge governativo manca « dei piedi per camminare », contenuti invece nella nostra proposta di legge.

Per queste considerazioni, per l'esigenza di un confronto serio e serrato, per l'importanza che la legge ha e per rispondere alle comuni volontà espresse nei due disegni di legge, sostengo caldamente l'istituzione di una Sottocommissione. Nella peggiore delle ipotesi, se si dovesse constatare la mancata esistenza di elementi di integrazione fra i due disegni di legge, la Sottocommissione potrà decidere diversamente, e al limite esaurire rapidamente il suo lavoro in una sola

giornata. Certamente non potrei capire il rifiuto, da parte della Sottocommissione, di consultare l'Associazione nazionale dei comuni, che rappresentano l'ago della bilancia in questa scelta; perchè se tagliamo fuori le istituzioni decentrate, veniamo privati di elementi di valutazione essenziali.

Il rappresentante del Governo dice che bisognerebbe coinvolgere anche i privati; il discorso diventa allora di merito in quanto investiremmo degli aspetti fondamentali. Non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere che senza l'intervento dei privati e del movimento cooperativo, considerati i relativi mezzi che hanno a disposizione i comuni, le permutate dei beni demaniali difficilmente potrebbero realizzarsi. Ma non so comunque come si possa pensare di trattare con i privati scartando comuni, provincie e regioni in quanto non credo che esista un privato che pensi di trattare con qualunque amministrazione governativa senza sapere che orientamenti ha il comune in quel determinato campo, a meno che non sia un « pazzo ». Ecco la concretezza che sfugge a coloro i quali pensano che il progetto di legge del Governo vada bene così com'è, che non ci sia bisogno dei comuni e quindi di un approfondimento della discussione in Sottocommissione.

Vorrei aggiungere infine che l'80 per cento delle permutate riguarda le forze armate. La Commissione difesa non a caso si è riunita a lungo per discutere questo argomento, formulando anche un parere scritto; quindi, il confronto non è più solo tra i due progetti di legge, ma con il parere unitario della Commissione difesa che costituisce il nesso tra i due disegni di legge. A maggior ragione ritengo sia necessario ed essenziale considerare la necessità di una discussione serena, approfondita e organica in Sottocommissione.

O R I A N A . Concordo con quanto ha osservato il senatore Tolomelli perchè è inutile fare grandi fantasie: chi ha da permutare qualcosa sono principalmente le forze armate. Pertanto credo che, in relazione alla costituzione di una Sottocommissione e se le procedure lo prevedono, sia opportuno inserirvi anche qualche componente della Com-

missione difesa. Gli argomenti che abbiamo a lungo sviscerato sono discutibili e non vi è alcun dubbio circa la giustezza del principio enunciato dal rappresentante del Governo in merito al fatto che sia necessario agevolare maggiormente la strada verso i privati; in pratica nelle nostre proposte (in sede di parere della 4ª Commissione) avevamo cercato una via di mezzo, per non buttarci troppo da una parte o dall'altra, ricordando sempre che i privati sono coloro che hanno i soldi prontamente disponibili. Quindi avevamo mediato le nostre proposte, e questo credo che rappresenti un argomento valido.

Il disegno di legge n. 1520, come diceva il senatore Tolomelli, rappresenta le gambe per muoversi su questa strada e quindi non è possibile operare al di fuori di questa realtà. Il territorio è stato affidato alle regioni, ma se nel campo delle permutate saranno ammessi anche i privati saranno certamente i benvenuti perchè sono coloro che possono risolvere economicamente i problemi.

Quindi, ripeto, la mia proposta è di inserire nella Sottocommissione anche qualche componente della Commissione difesa, perchè è la più interessata ad esaminare caso per caso i vari argomenti.

P R E S I D E N T E . Da un punto di vista formale non è possibile questa aggregazione, ma i componenti la 4ª Commissione possono ovviamente partecipare, se lo desiderano, alle sedute della 6ª Commissione e a quelle della eventuale Sottocommissione.

L A I . Vorrei intervenire anch'io in merito a quest'argomento perchè, riesaminando i due disegni di legge in esame, ne ho tratto la sensazione che, pur essendo della stessa natura, presentino notevoli difformità. Infatti, quello del Governo parla di permuta e di edifici vecchi (senza toccare la questione in generale); in particolare riguarda soltanto

gli immobili che debbono essere permutati da un punto di vista dell'amministrazione. Al contrario, il disegno di legge del senatore Tolomelli ed altri tende a dare una regolamentazione definitiva e completa al problema, partendo dal concetto che entro sei mesi dalla entrata in vigore della futura legge il Ministero delle finanze si concerta con gli altri Ministeri per redigere un elenco dei beni immobili demaniali.

Allora mi sembra che sia veramente opportuno costituire una Sottocommissione per verificare quali sono i motivi unitari dei due progetti e farne un provvedimento unico, proprio per inserirvi quello che parzialmente voleva il Governo. Ecco perchè sono favorevole alla Sottocommissione ed ecco perchè non sono intervenuto nella discussione generale. Si trattava infatti di dire due cose diverse. Per esempio, parte del territorio della mia regione, la Sardegna, è occupato da militari. È evidente che su questo disegno di legge qualcosa dobbiamo dire, proprio per garantire alla regione Sardegna la restituzione di questi terreni. Ecco perchè mi sembra opportuno, ripeto, che si faccia questa Sottocommissione e si unifichino i due disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Mi pare che si sia formato un orientamento unanime sulla proposta di costituire la Sottocommissione. Di essa faranno parte, oltre al senatore Scevarolli, quale relatore, ed al vicepresidente Berlanda, i senatori Anderlini, Bonazzi, Buzio, Cipellini, Lai, Sega, Spadaccia e Visentini.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.